J.Eq IN FFH 7008

La presente deliberazione viene affissa il

all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provincia	ale di Benevento n. +	del1 1 FEB. 2008
Oggetto:Tribunale di Bn – D'Agostino I sentenza Trib. Bn n. 91/07 – Ra		
L'anno duemilaotto il giorno <u>uw</u> Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta	rowinciale con l'intervento	bhoro presso la dei Signori:
1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	
2) Dott. Pasquale Grimaldi	- Vice Presidente	
3) Rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	ASSENTE
4) Ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	ASSENTE
5) Dott. Pietro Giallonardo	- Assessore	ASSENTE
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	
8) Geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA IL PRESIDENTE

### LA GIUNTA

**Premesso** che con atto di appello notificato il 15/10/07 il sig D'Agostino Nicola agiva in giudizio per il risarcimento danni a manutenzione della strada provinciale avverso la sentenza Trib. Bn n. 91/07;

**Con** determina n. 61/08 si procedeva alla costituzione nel giudizio in premessa a mezzo della difesa dell'Avvocatura Provinciale;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni

dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con atto di appello Tribunale di Bn notificato il 15/10/07 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 61/08;

Esprime parere ravorevole circa la regolarita	tecnica della proposta.
	Il Dirigente Settore Avvocatura (Avv. Vincenza Catalano)
Esprime parere favorevole circa la regolarità	contabile della proposta,
	Il Dirigente del Settore FINANZE
	E CONTROLLO ECONOMICO
•	(dr. Sergio Muollo)
LAC	<i><b>GIUNTA</b></i>
Su relazione del Presidente A voti unanimi	

DELIBERA

**Per** i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 61/08 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso dinanzi il Tribunale di BN-, con atto di appello notificato il 25/10/07 avverso la sentenza Trib. Bn n. 91/07;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

// *	
Verbale letto, confermato e sottoscritto	
(Dr. Gianclaugho IANNELLA)	(Ob.le Carmine NARDONE)
ביים ביים ביים יותר מוכר מוכר מוכר מוכר מוכר מוכר מוכר מוכ	la sur la come com
N. 114 Registro Pubblicazio	
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissi	
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. – D.L	gs.vo 18.08.2000, n. 207.
BENEVENIO	<i>(</i> )
12 FEB. 2009	/
IL MESSO	IL SEGRETARIO GENTRALE
1 Cognitive and Invariant professional professional and an extraction of the Cognitive and American Am	Colt Chartes are more than I
Le mestere dell'esterione è etate effecte ell'Albe	Property and the same of the s
La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi d	
267.	en art. 125 am 1.0. – 19,035.44 16,06.2000, n
SI ATTESTA che la presente deliberazione è diveni	uta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U
D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non so	no stati sollevati rilievi nei termini di legge.
crn 2000	1
II 29 FFB. 2008	He composers were self-
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO	Dott. Gianclaudio IANNELLA
THE SELECT OF TH	COLORS AND REMAINS AND ADMINISTRATION OF THE PROPERTY OF THE P
V	
Si certifica che la presente deliberazione è dive	nuta esecutiva ai sensi del T.U. – D.Lgs.vo
18.08.2000, n. 267 il giorno 2 9 FEB. 2008	name and a second
	4 margaret 4 m i version 40 00 0000 e 0073
L Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134	
<ul> <li>Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 267)</li> </ul>	134, COMMas, D.Egs.vo 16.06.2000, H.
E' stata revocata con atto n del	
enterable: (State Consultinated by a control for the control f	LIST IS AN AND THE LITERATURE AND
2 9 FER 2008	
BENEVENTO, II 2 9 FEB. 2008	
	ILIS <b>EURITARMO GENERALE</b> Dott. Gianclaudio IANNELLA
සුව දැක්ව සුව දැක්ව වෙත් වෙත්ව දැක්ව සුව දැක්ව වෙත්ව දැක්ව සුව දැක්ව ද	DOUL OTRINCATURE IT ALL THE Y CALL TO A LIVER TO A LIVER TO A LIVER A LIVER TO A LIVER A LIVER A LIVER TO A LIVER A LIVER A LIVER TO A LIVER A
namen um um azo que que pos seu com	umbo lama casan para para para para casa dana dana dana casa casa pada pada pada pada tana tana tana dana bara dana dana dana dana dana dana dana d
	prot. n
SETTORE	prot. n.
Revisori dei Conti	prot. n.
Revisori dei Conti	prot. n.
Jucleo di Valutazione	prot. n.
Aucleo di Valutazione 13.2.08 il	

Ł

STUDIO LEGALE Avv. SERGIO COSTABILE

Via Fucilari n.28 - tel. 081-5176163 Fax 081-9210209

84014 NOCERA INFERIORE (SA)

TRIBUNALE DI BENEVENTO ATTO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 91/2007 DEL GIUDICE DI PACE DI COLLE SANNITA

Nell'interesse della ENEL ENERGIA S.p.a. (già Enel Gas S.p.a.), società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Enel S.p.A., con sede in Roma al Viale Regina Margherita n.125, C.F. e P.I. 06655971007, R.E.A. n. 1691784, capitale sociale Euro 302.039,00, in persona dell'Avv. Vincenzo Tucci, nella sua qualità di Procuratore della Società, in virtù dei poteri conferiti con procura per Notaio Nicola Atlante di Roma in data 09.01.2007 rep. N.24897 - Racc. n.9949, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al presente atto di citazione in appello, dall'Avv. Sergio Costabile con il quale elettivamente domicilia in Benevento alla Via Rummo n.27 presso lo studio dell'Avv. Sergio Parziale.

**APPELLANTE** 

contro

il Sig. D' AGOSTINO NICOLA, rapp.to e difeso dall'Avv. Antonio Ferrara

**APPELLATO** 

l'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di BENEVENTO, in persona del legale rapp.te .p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Salvatore Forgione

**APPELLATO** 

FATTO

619173

Con atto di citazione ritualmente notificato il 16/9/2005, il Sig. D'Agostino Nicola conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Colle Sannita, la Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante

p.t., per sentirla condannare al pagamento della somma di €.529,01 a titolo di risarcimento de danni dallo stesso subiti, oltre l'indennizzo per il fermo giuridico ed il fermo tecnico, interessi legali e rivalutazione mone tala con vittoria di spese, a segito del sinistro verificatosi il giorno 11.12.2004 alle ore 9,45 circa, lungo la strada provinciale Campolattaro – Benevento, allorguando l'autovettura Audi A4 tg. BS870KM di proprietà dell'attore e da lui stesso condotta, nel percorrere la predetta strada a velocità moderata, non poteva evitare una buca di notevoli dimensioni, non segnalata in alcun modo, riportando la deformazione del cerchione ed il danneggamento del pneumatico della ruota sinistra, tali da renderne necessaria la sostituzione. Si costituiva ritualmente in giudizio la Provincia di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., la quale oltre ad impugnare esten sivamente la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, deduceva che "Nessuna responsabilità poteva essere attribuita all'Amministrazione Provinciale di Benevento perché l'attore, nel descrivere il sinistro, riferiva che la sua auto sarebbe presuntivamente andata a finire in una buca presente lungo il tratto della strada in discorso che, all'epoca del sinistro, era interessato da lavori di scavo effettuati dalla ENEL DISTRIBUZIONE GAS S.p.a. La convenuta Provincia di Benevento, in persona del legale Eraspresentante p.t., chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa, nel corpo della comparsa di continuzione e risposta la ENEL GAS S.p.a (nonostante solo qualche riga prima avesse precisato che Cera lif. re la company de la sinistro il tratto di strada teatro dello stesso era interessato da lavori della ENEL RIBUZIONE GAS S.p.a.!!) e, a verbale di udienza del 24 ottobre 2005, la ENEL DISTRIBUZIONE GAS **5.p.a.** Con provvedimento emesso all'esito dell'udienza del 24 0ttobre 2005, come emerge chiaramente dai verbali di causa, il Giudice di Pace di Colle Sannita, Dott.ssa Biancamaria lafusco, autorizzava la chiamata in causa della ENEL DISTRIBUZIONE GAS S.p.a. (anche se nella parte relativa allo svolgimento del processo e nei motivi della sentenza n.91/07 emessa all'esito del summenzionato giudizio, depositata in cancelleria in data 30 luglio 2007 si parla di chiamata in causa della ENEL GAS S.p.a. !!!). All'udienza del 16 gennaio 2007, la convenuta Provincia di Benevento,in persona del legale rapp.te p.t., a mezzo del suo procuratore Avv. Salvatore Forgione, depositava atto di citazione per chiamata in causa della ENEL GAS S.p.a. (attenzione, non della Enel Distribuzione Gas S.p.A., così come ammesso dal Giudice di Pace), ritualmete notificato. Il Giudice di Pace adito, verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa della ENEL GAS S.p.a., dal momento che la stessa non si era costituita, ne dichiarava la contumacia. Nel corso del giudizio veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale e, all'udienza del

Con sentenza n.91 del 19-30/07/2007, l'adito Giudice di Pace accoglieva la domanda proposta dal Sig. D'Agostino Nicola, condannando la Provincia di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., e la ENEL GAS S.p.a.,in persona del egale rapp.te p.t., in solido tra loro, al pagamento della somma di €.529,01, oltre

07.05.2007, precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza.

interessi legali dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo, in favore dell'attore, ed al pagamento delle spese legali che liquidava in complessivi €.1.275,00.

\*\*\*\*\*\*

Avverso la detta sentenza propone appello la soccombente ENEL ENERGIA S.p.a. (nuova denominazione societaria a partire dal 1° gennaio 2007 della Enel Gas S.p.a.), in persona del legale rappresentante p.t., rilevando l'assoluta erroneità di quanto è stato statuito dal Giudice di Pace adito, chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza per i seguenti specifici

#### MOTIVI:

In rito, si contesta per assoluto travisamento dei fatti di causa la pronuncia di condanna nei confronti

## 1°) <u>ERRONEA INTERPRETAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI PACE, IN MERITO ALLA RICHIESTA DI CHIAMATA IN CAUSA DELLA ENEL DISTRIBUZIONE GAS S.p.a.</u>

della Enel Gas S.p.a., in persona del legale p.t. Già dalla descrizione dei fatti di causa è emesa evidente una

Preliminarmente occorre chiarire e spiegare che la Enel Distribuzione Gas S.p.A. (ora Enel Rete Gas S.p.A. con sede in Milano alla via San Giovanni sul Muro n.9) e la Enel Gas S.p.A. (ora Enel Energia S.p.A. con sede in Roma al Viale Regina Margherita n.125) sono due società distinte e separate. Difatti, come si evince dai certificati camerali depositati in copia agli atti di causa la Enel Distribuzione Gas S.p.A., già in data 25/05/2004 (v. doc. n.4) aveva Partita IVA n.03008040960 e sede in Milano alla Via G. Ripamonti n.85, mentre la Enel Gas S.p.A.(v. doc. n.5) aveva Partita IVA n.06655971007 e sede legale in Milano alla Via G. Ripamonti n.85. A seguito di veri mutamenti avvenuti mediante fusioni per incorporazione o cambi di sede sociale abbiamo ora che la Enel Distribuzione Gas è stata fusa per incorporazione in Enel Rete Gas S.p.A. (con sede in Milano alla via S. Giovanni sul Muro n.9 e P.I. n.00736240151), mentre la Enel Gas S.p.A. ha conservato il vecchio numero di partita IVA 06655971007 mutando soltanto la denominazione in Enel Energia S.p.a. e la sede sociale che ora è in Roma al Viale Regina Margherita n.125.

E' evidente, partanto, che siamo in presenza di due società distinte e separate le quali, tra le altre cose, hanno oggetto sociale diverso poiché la Enel Rete Gas (prima Enel Distribuzione Gas) ha come oggetto prevalente la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti per pubblici servizi (gas metano ed altri gas combustibili ed energia in generale) mentre la Enel Energia S.p.A. (già Enel Gas S.p.A.) ha per oggetto sociale la vendita al pubblico, quale grossista di energia elettrica, gas metano ed altri gas

### combustili.

Dopo questa breve ma necessaria premessa, ritornando al merito della questione è opportuno ricordare testualmente quanto dedotto dalla convenuta Provincia di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., nella relativa comparsa di costituzione e risposta: "Nessuna responsabilità può essere attribuita all'Amministrazione (Provincia di Benevento), poiché l'attore nel descrivere il sinistro ha riferito che l'auto avrebbe presuntivamente investito una buca presente lungo un tratto di strada che, come può evincersi dalla relazione a firma del Dirigente del Settore Infrastrutture dell'Ente convenuto, Ing. Angelo Fuschini, all'epoca del sinistro era interessato da lavori di scavo effettuati dalla ENEL DISTRIBUZIONE GAS S.p.a."

Tuttavia qualche riga dopo e nelle conclusioni del summenzionato scritto difensivo, nonostante il documento dalla stessa depositato!!!, ha chiesto di chiamare in causa la ENEL GAS S.p.a.

La stessa contraddizione in ordine alla società da chiamare in causa si riscontra nei verbali di udienza della causa in discorso contraddistinta dal seguente R.G. 202/C/05.

All'udienza del 24 ottobre 2005 la Provincia di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., a mezzo Noceranti re procuratore Avv. Salvatore Forgione, chiedeva ed otteneva dal'Ill.mo Giudice di Pace adito di essere avvorizzata a chiamare in causa la ENEL DISTRIBUZIONE GAS S.p.a.

Tuttavia, (con nostro assoluto stupore!!!) alla successiva udiena del 16 gennaio 2007 lo stesso Avv. Forgione depositava, agli atti del proprio fascicolo, atto di citazione per chiamata in causa della **ENEL GAS S.p.a.** ritualmente notificato, società quest'ultima che, all'esito della stessa udienza, veniva dichiarata contumace.

Dell'evidente errore non si è avveduto il Giudice di Pace adito che, dopo aver autorizzato la convenuta a chiamare in causa la ENEL DISTRIBUZIONE GAS S.p.a. e aver dichiarato la contumacia della ENEL GAS S.p.a. (società, questa, chiamata in causa a seguito di un errore procedurale e sostanziale!), nella sentenza emessa all'esito del giudizio in esame nella intestazione individua invece come parti: il Sig. Paolella Vincenzo (Attore); la Provincia di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t. (Convenuta) e la ENEL DISTRIBUZIONE GAS S.p.a. (Convenuta Contumace). Ma vi è di più! Nella parte della sentenza n.91/07 relativa allo svolgimento del processo è dato testualmente leggere che "Con comparsa di costituzione e risposta del 21.10.2005 si costituiva ritualmente in giudizio la Provincia di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., a mezzo dell'Avv. Salvatore Forgione, il quale, nell'impugnare integralmente la domanda attorea...deduceva che il tratto di strada, all'epoca del sinistro lamentato dall'attore, era interessato da lavori di scavo effettuati dalla ENEL GAS S.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., alla quale unicamente doveva essere attribuita la responsabilità del sinistro". Si tratta, con tutta evidenza, di un'opera di interpretazione creativa dell'Ill.mo

Giudice di Pace adito in merito alle richieste e alla dinamica del sinistro, così come prospettata da parte convenuta.

A tal proposito è appena il caso di chiarire che il denunciato travisamento dei fatti di causa da parte del Giudice di Pace adito, che poi ha condotto alla sentenza impugnata, per le ragioni già in parte esposte e sicurarmente approfondite nel prosieguo del presente atto, non può ricondursi ad un mero errore materiale che, secondo l'orientamento della Suprema Corte (v. da ultimo Cass. Civ. 29-11-1994 n.10223) non avrebbe pregiudicato la validità dell'atto di citazione per chiamata in causa e la correttezza della censurata decisione.

Già da un breve excursus dei fatti di causa emerge che:

1) Con comparsa di costituzione e risposta la convenuta Provincia di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., deduceva che " il tratto di strada teatro del sinistro lamentato dall'attore, all'epoca dello stesso, era interessato da lavori di scavo della ENEL DISTRIBUZIONE GAS S.p.a";

Tuttavia, nel corpo dello stesso libello e nelle relative conclusioni chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la **ENEL GAS S.p.a.,** che come spiegato sopra era società del tutto diversa dalla prima;

Allo stesso modo, a verbale dell'udienza del 24 ottobre 2005, la convenuta Provincia di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., chiedeva a mezzo del suo procuratore di essere autorizzata a chiamare in causa la **ENEL DISTRIBUZIONE GAS S.p.a.**;

Tuttavia, all'udienza successiva, la stessa convenuta depositava atto di citazione per chiamata in causa della ENEL GAS S.p.a. A fronte di una così evidente confusione e contraddizione difensiva e procedurale posta in essere dalla parte convenuta l'Ill.mo Giudice di Pace adito è incorso dapprima in una palese violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato in quanto dapprima con provvedimento emesso all'esito dell'udienza del 24.10.2005 ha autorizzato la chiamata in causa della ENEL DISTRIBUZIONE GAS S.p.a. e con provvedimento emesso al'esito dell'udienza del 16 gennaio 2007, prendendo atto del deposito da parte della provincia convenuta dell'atto di citazione per chiamata in causa della ENEL GAS S.p.a. ritualmente notificato (non avvedendosi che all'udienza precedente aveva autorizzato la chiamata in causa di altra società, la ENEL DISTRIBUZIONE GAS S.p.a., così come richiesto da parte convenuta!!!!!!) dichiarava la contumacia di quest'ultima società cioè la ENEL GAS S.p.a.

Sempre per rimanere alle questioni preliminari e di rito, nella intestazione della sentenza n.91 del 17-30/07/2007 si identifica nella **ENEL DISTRIBUZIONE GAS S.p.a.** la convenuta

Via Fut ari, 28
Noce of re

4)

5)

contumace e nella parte deputata alla descrizione dello svolgimento del processo si parla di **ENEL GAS S.p.a.,** come terza chiamata in causa. Quelli appena denunciati non sono soltanto gravi ed evidenti errori procedurali e difensivi sfociati nella chiamata in causa di una società diversa da quella rispetto alla quale era intervenuta l'autorizzazione del giudice, ma di un errore sostanziale che rende nulla ed inopponibile alla appellante la sentenza de quo.

## 2°) <u>DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA SOCIETA' CHIAMATA IN CAUSA (INGIUSTIFICATA CONFUSIONE TRA ENEL DISTRIBUZIONE GAS S.p.a. ed ENEL GAS S.p.a.)</u>

Alla luce di quanto in precedenza esposto si eccepisce inopponibilità della sentenza impugnata alla terza chiamata in causa ENEL GAS S.p.a., per carenza di legittimazione passiva della stessa. <u>ENEL DISTRIBUZIONE GAS S.p.a. ed ENEL GAS S.p.a. sono due società assolutamente distinte e separate,</u>

avont diversa denominazione, oggetto sociale, partita IVA ecc., come già spiegato analiticamente sopra.

La denunciata diversità emerge chiaramente dai due già richiamati certificati della Camera di Correspercio Industria Artigianato Agricoltura di Milano – Ufficio registro delle Imprese – datate 25.5.2004 (allegati al fascicolo di parte appellante) dai quali emergono i dati identificativi delle due società in dicorso.

In ordine alla **ENEL DISTRIBUZIONE GAS S.p.a**. emergono i seguenti dati:

- a) Iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese in data 10/09/2002;
- b) Forma giuridica: Società per azioni con un unico socio;
- c) Sede: Milano, Via Giuseppe Ripamonti n. 85;
- d) Costituita con atto del 26/05/2000:
- e) Partita Iva: 00736240151.

In ordine alla **ENEL GAS S.p.a.** emergono i seguenti dati:

- a) Iscritta nella Sezione Ordinaria del registro delle Imprese in data 09/09/2002;
- b) Forma giuridica: Società per azioni;
- c) Sede: Milano, Via Giuseppe Ripamonti n.85;
- d) Costituita con atto del 13/06/2001;
- e) Partita Iva: 06655971007.

A ciò si deve aggiungere che a far data dal 1° gennaio 2007 la Enel Gas S.p.a. ha mutato denominazione in Enel Energia S.p.a.

Sempre in rito, deve notarsi che l'estensore dell'impugnata sentenza insiste nel travisamento dei fatti

di causa, autorizzando la chiamata in causa di una società in luogo di un'altra e per di più avente un ambito di com petenza e di operatività che non presenta alcun profilo di connessione con i fatti di causa dedotti nella controversia in discorso. In altri termini, la ENEL DISTRIBUZIONE GAS S.p.a. si occupa del settore della mes sa in opera e manutenzione della rete di ditribuzione del gas metano; la ENEL GAS S.p.a., invece, si occupa esclusivamente del ramo vendita del gas.

Per confutare qualsiasi dubbio sull'esistenza di due società distinte e separate (ENEL DISTRIBUZIONE GAS S.p.a. ed ENEL GAS S.p.a.) è opportuno ripercorre brevemente le tappe salientia del relativo iter di formazione; si potrà, in tal modo, ben comprendere come dall'originaria ed unica ENEL DISTRIBUZIONE GAS S.p.a. si sia addivenuti alle due odierne società operanti in ambiti diversi.

Con atto per Notar Matilde Atlante in Roma del 14 dicembre 2001 Rep.9498 Racc.4885 viene stipulata la Scissione Parziale di "ENEL DISTRIBUZIONE GAS S.p.a" a favore di "ENEL VENDITA GAS S.p.a.", per cui il settore vendita del gas viene affidato a quest'ultima società (v. doc. n. 6).

Con successivo atto per Notar Matilde Atlante in Roma del 27 novembre 2002 Rep. 9866 in Racc. 5100 riene deliberata la scissione parziale di "Enel Trade S.p.a." a favore di "Enel Vendita Gas S.p.a." e, con decompta dal 1° gennaio 2003, la modifica della denominazione sociale della Enel Vendita Gas s.p.a. in "Enel Gas S.p.a" (v. doc. n. 7).

Infine, con atto per Notar Matilde Atlante in Roma del 16 dicembre 2004 Rep. 11305 in Racc.5847viene deliberata a fusione per incorporazione della "Enel Distribuzione Gas S.p.a." nella "Enel Rete Gas s.p.a", alla quale ultima era devoluta l'intera competenza in materia di messa in opera e distribuzione della rete del gas(v. doc. n. 8).

Alla luce della ricostruzione testè operata appare del tutto ingiustificata ed illegittima la chiamata in causa della ENEL GAS S.p.a. (oggi ENEL ENERGIA S.p.a.) in luogo della ENEL DISTRIBUZIONE GAS S.p.a. (oggi ENEL RETE GAS S.p.a.).

Il dato forse più eclatante a conferma della assoluta differenziazione tra le due società in discorso, che emerge dai documenti summenzionati, è costituito dalla diversità di Partita Iva tra Enel Distribuzione Gas S.p.a. ed Enel Gas S.p.a.

Pertanto, nell'autorizzare la chiamata in causa della Enel Gas S.p.a. in luogo della Enel Distribuzione Gas S.p.a., l'Ill.mo giudice di Pace adito è incorso in un evidente ed essenziale "error in persona", con conseguente necessità declaratoria di difetto di legittimazione passiva della ENEL GAS S.p.a..

#### 3°) ILLEGITTIMITA' DELLA CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO NEL GIUDIZIO DAVANTI AL

# GIUDICE DI PACE PER MANCANZA E/O CONTRADDITTORIA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE

Soffermandoci ulteriormente sulla regolarità processuale della chiamata in causa della Enel Gas S.p.a. nelgiudizio conclusi con la sentenza impugnata, è d'obbligo eccepirne la irregolarità anche per carenza o meglio contraddittoria autorizzazione da parte del Giudice.

Abbiamo avuto modo di sottolineare più volte che all'esito dell'udienza del 24.10.2005 il Giudice di Pace di Colle Sannita, in conformità a quanto richiesto <u>a verbale</u> da parte convenuta, ha autorizzato la chiamata in causa della ENEL DISTRIBUZIONE GAS S.p.a.

Tuttavia, la Provincia di Benevento, in persona del legale rapp te p.t., ha chiamato in causa la ENEL GAS S.p.a., non già la Enel distribuzione Gas.

Di tuttà evidenza è che quella chiamata in causa sia affetta da nullità per mancanza di autorizzazione Aga parte del giudice (v. Cass. Civile 10-02-2006, n.2977; 29-03-1996 n.2914; 05-10-2001 n.12293).

A questo punto l'On.le Giudice di Pace adito è incorso in una duplice violazione delle norme procedurali in materia di chiamata in causa del terzo: non ha rilevato la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa di un soggetto diverso da quello in ordine al quale aveva concesso l'autorizzazione ed anzi, una volta verificata la regolarità della relativa notifica, ne ha dichiarato la contumacia.

Invece il Giudice di Pace avrebbe dovuto semplicemente dichiarare la decadenza del convenuto dalla chiamata in causa della Enel Dsitribuzione Gas giacché non avvenuta, poiché come ormai evidente la convenuta aveva provvedeutoa chiamare in causa società diversa, giustamente non costituitasi.

Ma vi è di più!!!!

Gli errori commessi da parte della convenuta Amministrazione Provinciale di Benevento non finiscono qui. Difatti, a parte i vari errori procedurali e sostanziali commessi vi è anche la notifica effettuata alla Enel Gas S.p.A. ma non presso la sede legale di Via G. Ripamonti n.85 in Milano ma in Roma alla via Ombrone n.2 ove, invece, aveva sede legale altra società del Gruppo Enel. Quet'ultimo errore da solo basterebbe ad inficiare di nullità il tutto!!!!!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### 4°) ERRONEITA' DELLA CONDANNA DELLA ENEL GAS S.p.a.

Passando, infine, al merito appare evidente che la chiamata in causa della Enel Gas S.p.a. in luogo

Enel Distribuzione Gas S.p.a. abbia dato luogo anche ad un errore sostanziale oltre che processuale.

La ratio per la quale il Giudice di Pace adito ha autorizzato la convenuta Provincia di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., a chiamare in causa un terzo (Enel Distribuzione e non Enel Gas!!) è che quest'ultima, in comparsa di costituzione e risposta ha dedotto che il tratto di strada lungo il quale era avvenuto il sinistro stradale che ha coinvolto l'attore, all'epoca dello stesso, era interessato da lavori di scavo che presuntivamente, avrebbero prodotto la buca causa del sinistro in oggetto.

Nella motivazione della sentenza impugnata, infatti, si legge testualmente che:" la chiamata in causa ENEL GAS S.p.a., a causa di una buca non segnalata, lasciata sulla sede stradale a seguito di lavori in corso, causava danni all'auto dell'attore. La predetta circostanza è stata confermata dal teste oculare Barone Massimiliano, il quale ha testualmente riferito:<< Posso dire con certezza che non vi erano segnali che indicassero la buca in questione >>".

E ancora: " In sintonia con numerosa giurisprudenza questo giudicante condivide l'orientamento secondo cui l'attività di scavo in centri abitati costituisce esercizio di attività pericolosa e, pertanto, ritiene sistere una corresponsabilità nella causazione del danno della ENEL GAS S.p.a., chiamata in causa...".

Orbene è lapalissiano che la accertata corresponsabilità nella causazione del sinistro non possa sesse imputata alla ENEL GAS S.p.a.!!! L'attività di scavo è evidentemente connessa alla messa in opera o manutenzione della rete di distribuzione di gas metano. Quale attività pericolosa potrebbe, invece, essere imputata alla ENEL GAS S.p.a. che si occupa esclusivamente dell'attività di vendita del gas naturale ai clienti finali??!

Ci troviamo indiscutibilmente in presenza di una motivazione contraddittoria che, come si desume "a contrario" da un conforme orientamento della Suprema Corte (v. Cass. Civile 06-04-2006 n.8106) non è riconducibile ad un mero errore materiale. Nella fattispecie, infatti, siamo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la "ratio decidendi" che sorregge il "decisum" adottato.

E' evidente che ci sia stato un macroscopico travisamento dei fatti di causa che ha condotto alla pronuncia della sentenza impugnata!

Il "punctum dolens" è sempre lo stesso: l'illegittima sovrapposizione tra due società diverse!

La predisposizione, progettazione, messa in opera e manutenzione della rete di distribuzione di gas metano (nella quale rientra l'attività di scavo di cui sopra) costituisce l'ambito di competenza della ENEL DISTRIBUZIONE GAS S.p.a. (oggi ENEL RETE GAS S.p.a.) e non va confusa con il mercato, cioè con l'attività di vendita del gas ai clienti finali, che spetta alla ENEL GAS S.p.a. (oggi ENEL ENERGIA S.p.a.). La condanna della Enel Gas S.p.a. manca del tutto del proprio fondamento giuridico in quanto epilogo di una arbiitraria ed inesatta ricostruzione dei fatti di causa e dei soggetti dagli stessi interessati.

Tanto premesso e ritenuto la ENEL ENERGIA S.p.a. (già ENEL GAS S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, come sopra rappresentata e difesa,

#### CITA

il sig. *D'Agostino Nicola*, elettivamente domiciliato in Circello al Viale S.Vito n.4, presso lo studio del procuratore e difensore costituito Avv. Antonio Ferrara, dal quale è stato rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado, nonché *l'Amministrazione Provinciale di Benevento*, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Solopaca alla Via Procusi n.20 presso lo studio del procuratore costituito in prime grado Avv. Salvatore Forgione, a comparire innanzi il Tribunale di Benevento, Sezione e Giudice a designarsi, il giorno 03 Marzo 2008 nei locali soliti di udienza, ora di rito col prosieguo, con invito a costituirsi almeno venti giorni prima dell'udienza indicata, dinanzi al Giudice designato ai sensi dell'art.168 c.p.c. ovvero all'altra successiva che dovesse essere fissata dal G.I. ex art.168 bis c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre il detto termine implica le decadenze di cui all'art.167 c.p.c. e con espresso avvertimento che, non comparendo e non costituendosi nelle forme e nei termini di legge, si procederà in sua contumacia, per ivi

#### CONCLUSIONI:

Accogliere il proposto appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n.91 del 19-30/07/2007, del Giudice di Pace di Colle Sannita:

- a) in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Enel Energia S.p.A. (già Enel Gas S.p.A.) per i motivi suesposti;
- b) in conseguenza di quanto al punto "a" dichiarare la inefficacia della sentenza impugnata nei confronti della appellante Enel Energia (già Enel Gas S.p.a.);
- c) nel merito rigettare la domanda proposta dal Sig. D'Agostino Nicola per la infondatezza in fatto ed in diritto delle domande proposte;
- c) condannare gli appellati Sig. D'Agostino Nicola, e l'Amministrazione Provinciale di Benvento, in persona del legale rapp te p.t. al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.

Ai sensi dell'art.9 – comma V della L. n.488/1999 si dichiara che il valore del presente giudizio è di €.529,01.

Salvis luribus!

Si allegano e depositano in Cancelleria:

1°) Copia conforme all'originale della sentenza n. 91/2007 del Giudice di Pace di Colle Sannita; Documenti vari di cui all'indice degli atti del fascicolo di appello.

II sottoscritto difensore Avv. Sergio Costabile indica il seguente numero di fax 081-9210209 ed il seguente indirizzo di posta elettronica **sergio.costabile@fastwebnet.it** presso il quale dichiara di voler ricevere l'avviso di deposito della sentenza ed ogni altro avviso.

11

#### Procura ad litem

sottoscritto, Avv. Vincenzo Tucci, in qualità di Procuratore di Enel Energia S.p.A. (giusta procura atto Notaio Nicola Atlante di Roma, Rep. N. 24876, Racc. n. 9949, del 9/01/2007), società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Enel S.p.A, delegio a rappresentare e difendere la Società nel presente giudizio d'appello innanzi al Tribunale di Benevento avverso la sentenza n. 91/07 emessa dal Giudice di Pace di Colle Sannita a favore del sig. D'Agostino Nicola, l'Avvocato Sergio Costabile eleggendo dom icilio presso lo studio dell'Avvocato Sergio Parziale in via G. Rummo, 27 – Benevento - conferendo all'Avvocato Costabile ogni potere di legge e di pratica ivi compreso quello di chiedere provvedimenti cautelari, proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, farsi sostituire, rinunciare agli atti e transigere.

Avv. Vincenzo Tucci

Ret duschisco Dondo

Via Fucilari, 28 C. Nocera Inf.re

Aldì . Istante la Enel Energia S.p.A. – in persona del legale rapp te p.t. – con sede in Roma al viale Regina Margherita n.125, rapp.ta e difesa dall'Avv. Sergio Costabile del foro di Nocera Inferiore, lo sottoscritto Assistente UNEP c/o il Tribunale di Benevento ho notificato e dato copia dell'antescritto atto di appello, al ogni effetto e conseguenza di legge:

1°) al sig. D'Agostino Nicola, elettivamente domiciliato in Circello al viale S.Vito n.4, presso il procuratore e difensore costituito in primo grado, Avv. Antonio Ferrara, quivi rimettendone copia a mezzo del servizio postale in piego raccomandato A.R. ......

2°) all'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Solopaca alla Via Procusi n.20 presso il procuratore costituito in primo grado, Avv. Salvatore Forgione, quivi rimettendone copia a mezzo del servizio postale in piego raccomandato A.R. ....

Modificato a mezzo della posti
con Raco A A Lange
20 Novembra 13
15 OTT 2007

Sun Association
Association
Association
Association
Association
Association